

AI CAPI DEI SERVIZI E DELLE FILIALI

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE

Roma, 17 giugno 2010.

Circolare n. 251 del 17.7.2003 - 1° Aggiornamento.

Oggetto: Rilevazione analitica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti.

Con il presente aggiornamento viene eliminata dalla rilevazione dei tassi passivi l'informazione relativa alla classificazione dell'attività economica della clientela, come già anticipato con comunicazione dell'11 maggio u.s.¹; pertanto, a partire dalla rilevazione di giugno 2010, la variabile "attività economica della controparte" non andrà più indicata.

Con l'occasione si è provveduto ad adeguare la lista delle province italiane e l'elenco delle banche appartenenti al campione dei tassi attivi, per tener conto delle operazioni di ristrutturazione avvenute dopo l'emanazione della circolare. Nella circolare, sono state inoltre recepite le precisazioni segnaletiche oggetto di specifiche comunicazioni².

Si è altresì provveduto a modificare i riferimenti al soppresso UIC e alla circ. n. 49 dell'8 febbraio 1989 (sostituita dalla circ. n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"), nonché ad aggiornare i riferimenti alla denominazione del Servizio scrivente.

Nel far presente che il testo della circolare è pubblicato sul sito Internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it ("Statistiche/Raccolta dati e servizi/Raccolta dati presso gli intermediari/Segnalazioni creditizie e finanziarie/Normativa di riferimento/Normativa secondaria Banca d'Italia – banche"), si pregano le Filiali con compiti di Vigilanza di comunicare quanto precede alle banche partecipanti alla rilevazione analitica dei tassi di interesse e insediate nella propria area di competenza.

In piego a parte sarà trasmesso un congruo quantitativo delle pagine a stampa del presente aggiornamento.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO
A. DE PAOLIS S. APPETITI

¹ Cfr. comunicazione n. 371911/10, indirizzata ai Capi delle Filiali con compiti di vigilanza.

² Cfr. comunicazioni n. 169774 del 27 febbraio 2004, indirizzata a tutte le banche interessate, e n. 353401 dell'11 aprile 2005.

BANCA D'ITALIA

Rilevazione analitica dei tassi d'interesse Istruzioni per le banche segnalanti

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE

Rilevazione analitica dei tassi d'interesse. Istruzioni per le banche segnalanti

Circolare n. 251 del 17 luglio 2003

1° Aggiornamento del 17 giugno 2010: capp. II, III e IV.

INDICE

CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. PREMESSA	I.1
2. BANCHE SEGNALANTI.....	I.1
3. PERIODICITÀ DELLA RILEVAZIONE.....	I.1
4. RESPONSABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI.....	I.2
5. FLUSSO DI RITORNO.....	I.2

CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. RILEVAZIONE DEI TASSI ATTIVI	II.1
1.1 Operazioni oggetto di segnalazione.....	II.1
1.2 Variabili di classificazione	II.1
1.3 Dati da segnalare	II.3
2. RILEVAZIONE DEI TASSI PASSIVI.....	II.6
2.1 Operazioni oggetto di segnalazione.....	II.6
2.2 Variabili di classificazione	II.6
2.3 Dati da segnalare	II.7

CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI.....	III.1
2. SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE.....	III.2
3. ELENCO DEI DOMINI.....	III.4
4. SISTEMA DELLE CODIFICHE.....	III.5

CAPITOLO IV ALLEGATI

1. ALLEGATO 1 ELENCO DELLE BANCHE SEGNALANTI I TASSI ATTIVI.....	IV.1
2. ALLEGATO 2 SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI.....	IV.6

CAPITOLO I
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

CAPITOLO I CARATTERISTICHE GENERALI DELLA RILEVAZIONE

1. Premessa

La rilevazione sui tassi di interesse, disciplinata dalle presenti Istruzioni, ha lo scopo di raccogliere informazioni circa le condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sui depositi in conto corrente e sulle operazioni di credito.

Le informazioni sui tassi attivi sono rilevate distintamente per ciascun cliente; quelle sui tassi passivi sono, invece, raccolte su base statistica.

La rilevazione è istituita ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n° 385 (Testo unico delle leggi in materia creditizia e finanziaria).

2. Banche segnalanti

La rilevazione dei tassi attivi è obbligatoria per le banche elencate nell'allegato 1. Le banche sono state selezionate in base alla loro dimensione, misurata sul totale degli impieghi, alla loro operatività territoriale e alla rilevanza della quota degli impieghi segnalati in Centrale dei rischi.

Partecipano alla rilevazione dei tassi passivi le banche di cui alla [circolare n. 248](#) della Banca d'Italia "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi d'interesse attivi e passivi".

Le liste delle banche segnalanti saranno oggetto di periodiche revisioni: le banche che, sulla base degli esiti di tali revisioni, verranno assoggettate all'obbligo segnaletico, saranno informate con congruo anticipo.

Indipendentemente da tali revisioni, sono immediatamente tenute alla segnalazione:

1. le banche risultanti dalla fusione di due o più banche di cui almeno una segnalante;
2. le banche che incorporano una o più banche segnalanti.

L'obbligo segnaletico decorre dalla rilevazione riferita alla prima data contabile successiva al verificarsi della fusione/incorporazione.

Alle banche incluse nel campione interessate da processi di ristrutturazione diversi dalla fusione e incorporazione (ad es. cessioni di rami d'azienda o scissioni), verranno impartite, di volta in volta, specifiche istruzioni.

3. Periodicità della rilevazione

La rilevazione ha cadenza trimestrale.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le segnalazioni entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

Non vengono concesse proroghe ai termini previsti. Eventuali difficoltà, determinate dal verificarsi di circostanze eccezionali che impediscono la produzione dei dati, andranno tempestivamente rappresentate alla Banca d'Italia.

4. Responsabilità degli intermediari

Le banche sono responsabili della correttezza delle segnalazioni, e quindi della adeguatezza delle procedure di produzione e controllo di tali segnalazioni. Esse sono tenute a rettificare di propria iniziativa i dati errati e a integrare quelli incompleti.

Gli intermediari hanno altresì l'obbligo di esaminare tutte le comunicazioni che ricevono dalla Banca d'Italia.

Anche nel caso in cui gli intermediari si avvalgano di centri di elaborazione dati esterni per lo scambio di informazioni con la Banca d'Italia, la responsabilità circa le informazioni fornite, il rispetto dei termini previsti per la loro trasmissione e, in generale, l'osservanza di tutti gli adempimenti connessi con la rilevazione, rimangono a carico degli stessi.

La violazione delle presenti disposizioni può comportare l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 144 del T.U. bancario.

5. Flusso di ritorno

La Banca d'Italia, con cadenza trimestrale, invia alle banche un flusso di ritorno contenente aggregati statistici costruiti sulla base degli elementi informativi acquisiti e volto a permettere alle stesse di analizzare la propria attività aziendale in raffronto con il resto del sistema.

CAPITOLO II
CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

CAPITOLO II CONTENUTO DELLA RILEVAZIONE

1. Rilevazione dei tassi attivi

1.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione i finanziamenti per cassa concessi alla clientela ordinaria¹ dalle filiali italiane delle banche partecipanti, rientranti nelle seguenti categorie di censimento²:

- rischi autoliquidanti;
- rischi a scadenza;
- rischi a revoca.

Gli intermediari sono tenuti a inviare le informazioni richieste per ciascun nominativo per il quale, alla fine del trimestre di riferimento, la somma dell'accordato o dell'utilizzato dei suddetti finanziamenti segnalata alla Centrale dei rischi sia pari o superiore a 75.000 euro.

A nome dei soggetti individuati sulla base del suddetto criterio, vanno fornite le informazioni relative a tutti i finanziamenti in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*).

Per i rischi a scadenza vanno altresì fornite le informazioni relative ai finanziamenti in euro accesi nel trimestre di riferimento (*nuove operazioni*), anche se estinti al momento della rilevazione.

Sono da considerare *nuove operazioni* i contratti di finanziamento stipulati durante il trimestre di riferimento della segnalazione o i contratti che costituiscono una rinegoziazione di condizioni precedentemente determinate. Non originano *nuove operazioni* le variazioni del tasso di interesse che, seppur registrate nel corso del trimestre di riferimento, sono effetto di automatismi predeterminati all'atto della stipula del contratto con clausole che, ad esempio, programmano un adeguamento automatico a un tasso di mercato, ovvero il passaggio da un tasso di interesse fisso a un tasso di interesse variabile (o viceversa).

1.2 Variabili di classificazione

I nominativi da segnalare vanno identificati tramite il codice assegnato agli stessi per la segnalazione in Centrale dei rischi³.

¹ Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

² Per la definizione delle singole categorie e dei concetti di accordato e utilizzato si fa rinvio alla Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi".

³ Cfr. Circolare n.139 della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", capitolo I, sezione 2, par. 3.

Le operazioni oggetto di rilevazione sono articolate nelle categorie di censimento di cui al precedente paragrafo e sono ulteriormente classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - di seguito elencati, volti a connotarne più dettagliatamente la natura e le caratteristiche.

Durata originaria del rapporto: va valorizzata solo per le nuove operazioni dei rischi a scadenza⁴. Consente di ripartire le operazioni sulla base della durata fissata nell'originario contratto di affidamento, ovvero rideterminata per effetto di accordi successivamente intervenuti tra le parti.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Durata residua del rapporto: va valorizzata solo per i rischi a scadenza, limitatamente alle operazioni in essere alla fine del trimestre di riferimento. Indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Il valore da attribuire va determinato con riferimento alla scadenza dell'operazione di finanziamento, prescindendo dall'eventuale esistenza di piani di ammortamento.

Le durate previste sono:

- fino a 1 anno;
- da 1 anno a 5 anni;
- oltre 5 anni.

Le operazioni scadute vanno incluse tra quelle “fino a 1 anno”.

Durata originaria del tasso: va valorizzata per i rischi autoliquidanti e a scadenza. Identifica il periodo contrattualmente stabilito durante il quale il tasso di interesse non può cambiare. Nel caso di operazioni di sconto la variabile va intesa come lasso di tempo intercorrente fra la presentazione degli effetti e la loro scadenza (periodo di attualizzazione).

Le durate previste sono:

- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni;
- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni.

Divisa: va valorizzata solo per le operazioni in essere e assume i valori “euro” e “altre valute”. Per le operazioni in valuta senza rischio di cambio a carico del cliente va indicato il valore “altre valute”.

⁴ Negli altri casi la variabile assume il valore “non rilevante”.

Tipo di attività: consente di evidenziare alcune specifiche operazioni. In particolare, vengono individuati nell'ambito dei rischi autoliquidanti gli anticipi su crediti ceduti per attività di *factoring* e le operazioni di sconto; nell'ambito dei rischi a scadenza, le operazioni di *leasing* finanziario, i finanziamenti per acquisto abitazione, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, i prestiti subordinati e le aperture di credito in c/c a scadenza.

Stato del rapporto: fornisce indicazioni circa l'andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare, evidenzia i crediti ristrutturati⁵.

Condizioni: va valorizzata solo per i rischi a scadenza. Permette di distinguere i crediti agevolati dai non agevolati⁶.

1.3 Dati da segnalare

Per tutti i finanziamenti oggetto di rilevazione in essere alla fine del trimestre, vanno segnalati *numeri* e competenze; le competenze vanno distinte in *interessi* e in *commissioni e spese*.

A prescindere dal momento della liquidazione, vanno segnalati i numeri e le competenze maturati nel periodo di riferimento e relativi a tutti i rapporti in essere.

Convenzionalmente, le operazioni di sconto vanno segnalate solo nel trimestre in cui è avvenuto l'anticipo con riferimento a tutte le presentazioni del trimestre (anche se alla data della rilevazione i crediti presentati sono scaduti), sempre che il rapporto di finanziamento sia in essere nell'ultimo giorno del trimestre di riferimento.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi. Per i prestiti il cui rimborso prevede un piano di ammortamento, i numeri computistici vanno calcolati facendo riferimento al debito residuo; per le operazioni di sconto va considerato il netto ricavo.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo. Tra gli importi segnalati in tale voce vanno inclusi anche gli interessi di mora. Nelle operazioni di sconto, l'interesse è pari all'importo dello sconto al netto di spese e commissioni.

Nel computo di *spese e commissioni* va tenuto conto di ogni onere che non costituisca un recupero di spese sostenute dalla banca e sia strettamente connesso all'operazione di finanziamento. Vanno, quindi, esclusi gli oneri addebitati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito, quali, ad esempio, nel caso di operazioni in conto corrente gli addebiti per

⁵ Per la definizione di credito ristrutturato si fa rinvio alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia "Matrice dei conti" – Avvertenze generali.

⁶ Per la definizione di operazione di credito agevolato si fa rinvio alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia "Matrice dei conti" – Avvertenze generali.

tenuta conto e quelli connessi con servizi di incasso e pagamento. Più precisamente, in caso di oneri addebitati al cliente di entità superiore ai costi sostenuti dall'intermediario, la segnalazione andrà effettuata per la sola parte eccedente il recupero⁷.

Nel caso in cui vengano applicate spese con cadenza superiore al trimestre (semestrale, annuale, etc), queste vanno uniformemente ripartite sui quattro trimestri di competenza.

Per i finanziamenti che possono essere utilizzati secondo forme tecniche diverse (fidi promiscui) la segnalazione delle spese va proporzionata all'ammontare dei numeri indicati nelle categorie interessate.

Per i rischi a scadenza non è prevista la segnalazione delle commissioni e spese ad eccezione delle aperture di credito in c/c con scadenza predeterminata.

Con riferimento alle operazioni agevolate, negli interessi devono essere segnalati, al nome del cliente, sia gli interessi a suo carico sia quelli corrisposti da terzi.

Interessi, commissioni e spese vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro⁸. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione⁹.

Per le nuove operazioni a scadenza va segnalato anche *il tasso di interesse annuo effettivo globale TAEG* (definito dalla Direttiva del Consiglio Europeo 2008/48/EC in materia di contratti di credito per i consumatori che sostituisce la Direttiva del Consiglio Europeo 87/102/CEE) e *l'ammontare del finanziamento*

⁷ Si riportano, a titolo di esempio, le principali tipologie di spese e commissioni da includere nella segnalazione:

- oneri previsti per il mancato adempimento di un obbligo;
- spese di assicurazione (quando non previste espressamente da leggi);
- spese di chiusura (escluse per le operazioni di conto corrente);
- commissione di massimo scoperto;
- commissione di riscossione e di incasso (solo nelle operazioni di sconto);
- commissione di extrafido.

Non sono invece oggetto di rilevazione le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento nonché le imposte e le tasse.

⁸ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

⁹ In particolare, la conversione va effettuata tenendo conto dei tassi di cambio di fine periodo comunicati a titolo indicativo dalla Banca Centrale Europea per le valute da questa considerate; per le altre valute devono essere applicati i cambi comunicati periodicamente dalla Banca d'Italia attraverso circuiti telematici.

concesso. Il TAEG va segnalato nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto, anche nei casi in cui l'erogazione è successiva (come, ad esempio, nel caso di mutui stipulati da erogare).

I contratti di mutuo erogati a tranches nel corso di due o più trimestri devono essere segnalati tra le nuove operazioni nel trimestre in cui è avvenuta la stipula del contratto. Sia il TAEG che l'ammontare devono riferirsi all'intero finanziamento concesso.

Per le *operazioni agevolate* il TAEG va determinato tenendo conto anche delle somme a carico dell'ente erogatore.

Se nel corso del trimestre si concedono allo stesso cliente più finanziamenti aventi le stesse caratteristiche e TAEG diversi, va indicata la media del TAEG dei singoli finanziamenti ponderata con l'ammontare degli stessi. Nell'ammontare deve essere segnalato l'importo totale dei finanziamenti concessi.

Il TAEG è espresso in percentuale annua ed è calcolato applicando la seguente formula:

$$\sum_{k=1}^{k=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{k'=m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il tasso annuo effettivo globale;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A_k è l'importo del "prestito" numero K;
- A'_{k'} è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t_k è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t_{k'} è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi.

I tassi vanno segnalati in percentuale con quattro cifre decimali senza l'indicazione della virgola¹⁰; l'ammontare del finanziamento va espresso in unità di euro¹¹.

2. Rilevazione dei tassi passivi

2.1 Operazioni oggetto di segnalazione

Sono oggetto di rilevazione le informazioni sulle condizioni applicate ai depositi in conto corrente a vista di clientela ordinaria¹² in essere alla fine del trimestre di rilevazione (*operazioni in essere nel trimestre*) presso le filiali italiane delle banche partecipanti.

I dati vanno forniti in forma aggregata, articolati secondo le variabili di classificazione di cui al paragrafo successivo.

2.2 Variabili di classificazione

Le operazioni oggetto di rilevazione sono classificate in funzione di una serie di qualificatori - le variabili di classificazione - volti a connotare la natura e le caratteristiche delle operazioni stesse e della controparte.

Qualora più soggetti risultino cointestatari di un medesimo rapporto, le variabili di classificazione riferite alla controparte vanno valorizzate facendo riferimento al soggetto che può essere considerato "prevalente" per importanza economica.

Variabili riferite alla controparte

Sottogruppo. Definisce la funzione economica della controparte secondo l'articolazione prevista dalla Circolare n.140 della Banca d'Italia "Istruzioni relative alla classificazione della clientela".

Provincia o stato di residenza. Nel caso di residenti, identifica la provincia di residenza anagrafica della persona fisica o della sede legale delle altre controparti. Nel caso di non residenti identifica lo stato di appartenenza.

Variabili del rapporto

Tipo conto. Classifica i rapporti sulla base di alcune loro caratteristiche:

- conti correnti "pacchetto": conti correnti associati ad altri prodotti finanziari;

¹⁰ Nel caso di nuove operazioni di finanziamento con TAEG pari a 0 deve essere convenzionalmente segnalato il valore 00001.

¹¹ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se la quinta cifra decimale o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

¹² Controparti diverse da autorità bancarie e banche.

- conti correnti convenzionati e target: conti correnti, diversi da quelli “pacchetto”, le cui condizioni derivano dalla contrattazione fra la banca e una controparte che rappresenta una pluralità di soggetti ovvero da offerte rivolte a segmenti di clientela con caratteristiche omogenee (es. pensionati, studenti ...);
- altri conti correnti.

Provincia dello sportello. Indica la provincia italiana in cui è ubicato lo sportello presso il quale sono tenute le evidenze del rapporto.

Divisa. Indica la valuta nella quale sono denominati i singoli depositi. Tale variabile può assumere i valori “euro” e “altre valute”.

Tipo spese. Classifica il conto in base alla modalità con cui vengono applicate le spese:

- spese fisse;
- spese variabili, ossia correlate alla movimentazione del conto;
- spese miste, cioè con spese sia fisse che correlate alla movimentazione del conto;
- senza spese.

Classe di grandezza del deposito. Definisce l'ammontare medio nel trimestre del deposito secondo le seguenti fasce di grandezza, espresse in unità di euro:

- fino a 10.000
- da 10.000 a 50.000
- da 50.000 a 250.000
- oltre 250.000.

2.3 Dati da segnalare

Per le operazioni oggetto di rilevazione vanno segnalate le seguenti informazioni:

- la somma degli *interessi* maturati nel trimestre di riferimento (indipendentemente dal momento della liquidazione);
- la somma dei *numeri computistici* relativi al trimestre di riferimento.

Per *interessi* s'intende la somma degli importi maturati a tale titolo.

I *numeri computistici* si ottengono come somma dei prodotti dei singoli movimenti dei conti in linea capitale per i giorni di valuta relativi.

Gli interessi vanno espressi in centesimi di euro, senza indicazione della virgola; i numeri computistici vanno espressi in unità di euro¹³. Qualora gli interessi fossero nulli vanno convenzionalmente posti uguali a un centesimo di euro.

¹³ Gli arrotondamenti vanno effettuati per difetto se i millesimi o i decimi di euro sono pari o inferiori a 5 e per eccesso negli altri casi.

Gli importi denominati in divisa estera vanno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio a pronti alla data di riferimento della segnalazione¹⁴.

¹⁴ Cfr. nota 9.

CAPITOLO III
PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

CAPITOLO III PRODUZIONE E INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

1. Modalità di trasmissione delle informazioni

Per la trasmissione dei messaggi le banche segnalanti devono avvalersi della Rete nazionale interbancaria (RNI). Con lo stesso mezzo esse ricevono le comunicazioni dalla Banca d'Italia.

Le banche che abbiano difficoltà ad utilizzare la rete interbancaria, potranno inviare le segnalazioni su supporto magnetico dopo averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

La riservatezza delle informazioni *nominative* scambiate viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati. Tale funzione, realizzata dalla Banca d'Italia, effettua la cifratura/decifratura di una parte significativa delle informazioni scambiate. La chiave segreta di crittografia da utilizzare è la stessa rilasciata dalla Banca d'Italia per le segnalazioni alla Centrale dei rischi. La funzione di crittografia viene applicata alle segnalazioni, alle rettifiche e/o conferme e alle comunicazioni di rilievo.

Qualora nel trimestre di riferimento non ci sia nulla da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa. In particolare la banca dovrà trasmettere un messaggio di segnalazione valorizzando solo la voce "segnalazione negativa" (55090/00 per i tassi attivi e 55409/00 per i tassi passivi) e inserendo convenzionalmente il valore "1" nel campo riservato all'importo.

Le modalità tecnico operative di scambio delle informazioni sono descritte nell'allegato 2.

2. Schema della segnalazione

TASSI DI INTERESSE PASSIVI	VOCE	S O T T O V O C E	D I V I S A	CLASSIFICAZIONE DELLA CONTROPARTE			P R O V I N C I A DELLO S P O R T T E L L O	T I P O C O N T O	T I P O S P E S E	C L A S S E D I G R A N D E Z Z A D E P O S I T O
				P R O V I N C I A	S T A T O	S E T T O R I Z Z A Z I O N E				
CONTI CORRENTI (*)	55401									
Interessi		67	X	X	X	SG	X	X	X	X
numeri computistici		61	X	X	X	SG	X	X	X	X
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55409									
		00								

(*) Cfr. la voce 58030.20 della Matrice dei conti.

TASSI DI INTERESSE ATTIVI	VOCE	S O T T O V O C E	D I V I S A	D U R A T A O R I G I N A R I A D E L R A P P O R T O	C O D I C E C E N S I T O	D U R A T A R E S I D U A D E L R A P P O R T O	D U R A T A O R I G I N A R I A D E L T A S S O	T I P O A T T I V I T À	S T A T O D E L R A P P O R T O	C O N D I Z I O N I
DATI DI FINE PERIODO - AUTOLIQUIDANTI	55020									
+ interessi	67	X		X		X	A	X		
+ commissioni e spese	68	X		X		X	A	X		
+ numeri	61	X		X		X	A	X		
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55040									
+ interessi	67	X		X	X	X	B	X	X	
+ commissioni e spese	68	X		X	X	X	C	X	X	
+ numeri	61	X		X	X	X	B	X	X	
DATI DI FINE PERIODO - RISCHI A REVOCA	55060									
+ interessi	67	X		X				X		
+ commissioni e spese	68	X		X				X		
+ numeri	61	X		X				X		
OPERAZIONI DEL PERIODO - RISCHI A SCADENZA	55042									
+ tasso di interesse annuo effettivo globale	13	1	X	X		X	D		X	
+ ammontare	33	1	X	X		X	D		X	
SEGNALAZIONE NEGATIVA	55090									
	00									

3. Elenco dei domini

RESIDENZA	X	- l'informazione è richiesta nella parte fissa del record "movimento" e assume sempre il valore 1
DIVISA	X	- euro - altro
	1	- euro
DURATA ORIGINARIA RAPPORTO	X	- fino a 1 anno - da 1 anno a 5 anni - oltre i 5 anni - non rilevante
DURATA RESIDUA RAPPORTO	X	- fino a 1 anno - da 1 anno a 5 anni - oltre i 5 anni
DURATA ORIGINARIA TASSO	X	- tasso variabile o tasso di interesse determinato per un periodo fino a 1 anno - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni - tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni
TIPO ATTIVITA'	A	- anticipi su crediti ceduti per factoring - operazioni di sconto - altri rischi autoliquidanti
	B	- leasing - finanziamenti per acquisto abitazione - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - aperture di credito in c/c - altri rischi a scadenza
	C	- aperture di credito in c/c
	D	- leasing - finanziamenti per acquisto abitazione - anticipi su crediti futuri - operazioni pronti c/termine e riporti - prestiti subordinati - altri rischi a scadenza
STATO DEL RAPPORTO	X	- credito ristrutturato - altro
CONDIZIONI	X	- credito agevolato - credito non agevolato
SETTORIZZAZIONE	SG	Sottogruppo
TIPO SPESE	X	- spese fisse - spese variabili - spese miste - senza spese
CLASSE GRANDEZZA DEL DEPOSITO	X	- <= 10.000 - > 10.000 e <= 50.000 - > 50.000 e <= 250.000 - > 250.000
TIPO CONTO	X	- conti correnti "pacchetto" - conti correnti convenzionati e target - altri conti correnti
PROVINCIA DELLA CONTROPARTE	X	Province italiane
STATO DELLA CONTROPARTE	X	Stati esteri
PROVINCIA DELLO SPORTELO	X	Province italiane

4. Sistema delle codifiche

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE	
RESIDENZA	-	-	valore convenzionale	1
DIVISA	-	-	- euro	1
			- altro	2
DURATA ORIGINARIA RAPPORTO	-	-	- non rilevante	3
			- fino a 1 anno	5
			- da 1 anno a 5 anni	16
			- oltre i 5 anni	17
CODICE CENSITO	00212	13	Codice assegnato dalla B.I. comprensivo del carattere di controllo	
DURATA RESIDUA RAPPORTO	00006	3	- fino a 1 anno	5
			- da 1 anno a 5 anni	16
			- oltre i 5 anni	17
DURATA ORIGINARIA TASSO	00939	3	- tasso di interesse variabile o determinato per un periodo fino a 1 anno	5
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 1 anno e fino a 5 anni	16
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 5 anni e fino a 10 anni	36
			- tasso di interesse determinato per un periodo oltre 10 anni	37
TIPO ATTIVITA'	00556	3	- anticipi su crediti ceduti per factoring	12
			- operazioni di sconto	13
			- altri rischi autoliquidanti	14
			- leasing	22
			- finanziamenti per acquisto abitazione	27
			- anticipi su crediti futuri	23
			- operazioni pronti c/termine e riporti	24
			- prestiti subordinati	25
			- aperture di credito in c/c	28
			- altri rischi a scadenza	29
STATO DEL RAPPORTO	00563	3	- credito ristrutturato	80
			- altro	94
CONDIZIONI	00102	3	- credito agevolato	80
			- credito non agevolato	800

VARIABILE DI CLASSIFICAZIONE	CODICE CAMPO	LUNGHEZZA CAMPO	CODIFICHE
SETTORIZZAZIONE	00011	3	Sottogruppo: cfr. <u>Circolare n.140</u> "Istruzioni relative alla classificazione della clientela"
TIPO CONTO	00500	4	- conti correnti "pacchetto" 120 - conti correnti convenzionati e target 121 - altri conti correnti 122
PROVINCIA DELLA CONTROPARTE	00015	5	Per le province italiane, la codifica è riportata nella tav. 3
STATO DELLA CONTROPARTE	00016	3	Per lo stato estero la codifica è quella predisposta e gestita dalla B.I.
PROVINCIA DELLO SPORTELLO	00013	5	Deve essere utilizzata la codifica riportata nella tav. 3
TIPO SPESE	01001	3	- spese fisse 45 - spese variabili 46 - spese miste 47 - senza spese 48
CLASSE GRANDEZZA DEPOSITO	00599	2	- <= 10.000 86 - > 10.000 e <= 50.000 87 - > 50.000 e <= 250.000 92 - > 250.000 93

Tav. 3 CODIFICA DELLE PROVINCE ITALIANE

AGRIGENTO	00166	MEDIO - CAMPIDANO	00178
ALESSANDRIA	00104	MESSINA	00165
ANCONA	00026	MILANO	00016
AOSTA	00012	MODENA	00129
AREZZO	00141	MONZA - BRIANZA	00204
ASCOLI PICENO	00135	NAPOLI	00034
ASTI	00103	NOVARA	00101
AVELLINO	00151	NUORO	00173
BARI	00040	OGLIASTRA	00176
BARLETTA - ANDRIA - TRANI	00206	OLBIA - TEMPIO	00177
BELLUNO	00119	ORISTANO	00174
BENEVENTO	00150	PADOVA	00121
BERGAMO	00111	PALERMO	00046
BIELLA	00223	PARMA	00127
BOLOGNA	00024	PAVIA	00113
BOLZANO	00116	PERUGIA	00030
BRESCIA	00112	PESARO E URBINO	00133
BRINDISI	00159	PESCARA	00154
CAGLIARI	00048	PIACENZA	00126
CALTANISSETTA	00167	PISA	00140
CAMPOBASSO	00038	PISTOIA	00138
CARBONIA - IGLESIAS	00175	PORDENONE	00125
CASERTA	00149	POTENZA	00042
CATANIA	00169	PRATO	00215
CATANZARO	00044	RAGUSA	00170
CHIETI	00155	RAVENNA	00131
COMO	00109	REGGIO CALABRIA	00163
COSENZA	00162	REGGIO EMILIA	00128
CREMONA	00114	RIETI	00146
CROTONE	00222	RIMINI	00242
CUNEO	00102	ROMA	00032
ENNA	00168	ROVIGO	00122
FERMO	00205	SALERNO	00152
FERRARA	00130	SASSARI	00172
FIRENZE	00028	SAVONA	00106
FOGGIA	00157	SIENA	00142
FORLI' - CESENA	00132	SIRACUSA	00171
FROSINONE	00148	SONDRIO	00110
GENOVA	00014	TARANTO	00158
GORIZIA	00124	TERAMO	00153
GROSSETO	00143	TERNI	00144
IMPERIA	00105	TORINO	00010
ISERNIA	00156	TRAPANI	00164
L'AQUILA	00036	TRENTO	00018
LA SPEZIA	00107	TREVISO	00120
LATINA	00147	TRIESTE	00022
LECCE	00160	UDINE	00123
LECCO	00229	VARESE	00108
LIVORNO	00139	VENEZIA	00020
LODI	00203	VERBANO - CUSIO - OSSOLA	00224
LUCCA	00137	VERCELLI	00100
MACERATA	00134	VERONA	00117
MANTOVA	00115	VIBO VALENTIA	00428
MASSA CARRARA	00136	VICENZA	00118
MATERA	00161	VITERBO	00145

CAPITOLO IV
ALLEGATI

CAPITOLO IV ALLEGATI

1. Allegato 1 Elenco delle banche segnalanti i tassi attivi

ABI	DENOMINAZIONE
1005	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A.
1010	BANCO DI NAPOLI SPA
1015	BANCO DI SARDEGNA S.P.A.
1020	BANCO DI SICILIA S.P.A.
1030	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
2008	UNICREDIT BANCA SPA
3000	ABAXBANK SPA
3002	UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA
3003	THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V.
3009	FCE BANK PLC
3011	HYPO ALPE ADRIA BANK ITALIA SPA
3015	FINECOBANK BANCA FINECO SPA
3019	CREDITO SICILIANO SPA
3021	HSBC BANK PLC.
3026	BANCA ITALEASE SPA
3030	DEXIA CREDIOP S.P.A.
3032	CREDITO EMILIANO S.P.A.
3043	BANCA INTERMOBILIARE SPA
3048	BANCA DEL PIEMONTE SPA
3051	BARCLAYS BANK PLC
3057	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK LIMITED
3058	CHE BANCA SPA
3059	BANCA DI CREDITO SARDO
3067	BANCA CARIME SPA
3069	INTESA SANPAOLO SPA
3073	BHW BAUSPARKASSE AG
3081	BAYERISCHE HYPO - UND VEREINSBANK AKT.
3095	COMMERZBANK AG
3097	AAREAL BANK AG
3111	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA
3123	BANCA AGRILEASING S.P.A.
3124	BANCA DEL FUCINO
3127	UGF BANCA SPA
3135	UNICREDIT SPA
3162	MORGAN STANLEY BANK INTERNAT. LIMITED
3181	BNP PARIBAS
3204	BANCA DI LEGNANO SPA
3210	MPS LEASING E FACTORING S.P.A.
3218	UNICREDIT FAMILY FINANCING BANK SPA

ABI	DENOMINAZIONE
3223	UNICREDIT PRIVATE BANKING S.P.A.
3226	UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA
3240	BANCA DI TRENTO E BOLZANO SPA
3244	BANCA DI VALLE CAMONICA
3249	BANCA IMI SPA
3268	BANCA SELLA S.P.A.
3296	BANCA FIDEURAM S.P.A.
3309	BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO
3311	BANCA SELLA HOLDING SPA
3332	BANCA PASSADORE E C. S.P.A.
3336	CREDITO BERGAMASCO
3432	CREDIT AGRICOLE CORP. AND INVESTMENT
3440	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
3493	CASSA CENTR.RAIFFEISEN DELL'ALTO ADIGE
3494	JPMORGAN CHASE BANK NAT. ASS.
3500	BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB S.P.A.
3512	CREDITO ARTIGIANO
3576	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
3589	ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA
3593	SOCIETE' GENERALE
3595	FORTIS BANK
3599	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO
5034	BANCO POPOLARE - SOCIETA' COOPERATIVA
5036	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA
5040	BANCA ANTONVENETA S.P.A.
5048	BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA SPA
5080	BANCA DI IMOLA S.P.A.
5104	BANCA POPOLARE DEL LAZIO SOC. COOP. P.A.
5116	BANCA COOPERATIVA VALSABBINA SCPA
5132	BANCA NUOVA SPA
5142	BANCA DI CREDITO POPOLARE SCPA
5156	BANCA DI PIACENZA
5164	BANCA POPOLARE DI LODI SPA BANCO POPOLARE DI VERONA S. GEMINIANO E SAN PROSPERO SPA
5188	PROSPERO SPA
5216	BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE
5228	BANCA POPOLARE DI CREMA SPA
5256	BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO SPA
5262	BANCA POPOLARE PUGLIESE SCPA
5308	BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.
5336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA SPA
5385	BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
5387	BANCA POP. DELL'EMILIA ROMAGNA
5390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
5392	BANCA DELLA CAMPANIA SPA
5418	VENETO BANCA SPA

ABI	DENOMINAZIONE
5424	BANCA POPOLARE DI BARI SOC. COOP.
5428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA
5484	BANCA DI CIVIDALE SPA
5512	BANCA POPOLARE DI CREMONA SPA
5526	BANCO DI SAN GIORGIO SPA
5548	BANCA POPOLARE DI INTRA SPA
5550	BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA
5572	BANCA POPOLARE DI MAROSTICA
5584	BANCA POPOLARE DI MILANO
5608	BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA
5640	BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA
5676	BANCA DI SASSARI S.P.A.
5696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO S.C.P.A.
5704	BANCA POPOLARE DI SPOLETO S.P.A.
5728	BANCA POPOLARE DI VICENZA S.C.P.A.
5748	BANCA DELL'ADRIATICO SPA
5787	BANCA APULIA SPA
5792	BANCA POPOLARE VALCONCA
5856	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE
6010	CARISPA DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
6020	CARIPRATO - C.R. PRATO S.P.A
6030	CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A.
6040	CASSA RISPARMIO PROV.DELL'AQUILA SPA
6045	CASSA RISPARMIO DI BOLZANO SPA
6050	CASSA RISPARMIO PROVINCIA DI CHIETI SPA
6055	BANCA DELLE MARCHE
6060	TERCAS - C.R. PROVINCIA DI TERAMO SPA
6065	C. RISP. VITERBO SPA
6075	CASSA DI RISPARMIO DI ALESSANDRIA S.P.A.
6080	CASSA RISPARMIO DI ASCOLI PICENO S.P.A.
6085	CASSA RISPARMIO DI ASTI S.P.A.
6090	BIVERBANCA SPA
6095	CASSA DI RISPARMIO DI BRA S.P.A.
6110	CASSA RISPARMIO DI CARRARA SPA
6115	CASSA DI RISPARMIO DI CENTO S.P.A.
6120	CASSA DI RISPARMIO DI CESENA S.P.A.
6140	C. R. DI FABRIANO E CUPRAMONTANA SPA
6145	CARIFANO-C.R.FANO SPA
6150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO S.P.A.
6155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.P.A.
6160	CASSA RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.
6165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.P.A.
6170	CASSA DI RISPARMIO DI FOSSANO S.P.A.
6175	BANCA CARIGE S.P.A.
6195	CARILO-CR DI LORETO S.P.A.
6200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO

ABI	DENOMINAZIONE
6205	BANCA DI ROMAGNA S.P.A.
6225	CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
6230	C.R. DI PARMA E PIACENZA SPA
6245	BANCA CARIFE SPA
6260	CASSA RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA SPA
6270	CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA S.P.A.
6285	BANCA CARIM - CARISPA DI RIMINI SPA
6295	CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO S.P.A.
6300	CASSA RISPARMIO DI S.MINIATO S.P.A.
6310	CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA S.P.A.
6315	CASSA RISPARMIO DI SPOLETO S.P.A.
6340	CASSA RISP. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
6345	CASSA RISPARMIO DI VENEZIA SPA
6365	BANCA CRV SPA
6370	CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA S.P.A.
6380	CASSA RISPARMIO DI TERNI E NARNI S.P.A.
6385	CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA S.P.A.
6906	BANCA REGIONALE EUROPEA SPA
6930	BANCA MONTE PARMA S.P.A.
7057	CREDITO COOP. INTERPROVINCIALE VENETO
7072	EMIL BANCA - CRED. COOP. - SOC. COOP.
7074	B.CA DI MONASTIER E DEL SILE - CR.COOP.
7084	B.C.C. DELLA MARCA - S.C.
7090	B.CA MALATESTIANA - CRED. COOP.
8000	ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE BCC
8001	MANTOVABANCA 1896 CREDITO COOPERATIVO
8013	CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - BCC
8016	CASSA RURALE ALTO GARDA BCC S.C.
8035	CASSA RAIFFEISEN DI BRUNICO S.C.
8081	CASSA RURALE DI BOLZANO S.C.
8115	CASSA RAIFFEISEN DI LANA S.C.
8120	CASSA RURALE LAVIS-VALLE DI CEMBRA BCC
8178	CASSA RURALE DI PERGINE VALSUG-B.C.C.-SC
8184	CASSA RURALE DI FIEMME B.C.C. SC
8187	CASSA RURALE DI RENON SOC. COOP.
8210	C.R. DI ROVERETO B.C.C.
8214	BCC DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO SOC. COOP.
8255	CASSA RAIFFEISEN OLTRADIGE SOC. COOP.
8282	CASSA RURALE DI TUENNO-VAL DI NON BCC
8304	CASSA RURALE DI TRENTO B.C.C. S.C.
8324	BANCA CENTROPADANA - CRED. COOP. S.C.
8327	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC
8340	CASSA PADANA BCC SOCIETA' COOPERATIVA
8356	BCC PORDENONESE - SOCIETA' COOPERATIVA
8382	BENE B.C.C. DI BENE VAGIENNA (CUNEO)
8399	C.R.A. DI BRENDOLA CREDITO COOPERATIVO

ABI	DENOMINAZIONE
8425	BANCA DI CRED.COOPER. DI CAMBIANO
8429	BANCA PADOVANA DI CREDITO COOPERATIVO
8430	C.R.A. DI CANTU' BANCA DI CRED. COOPER.
8440	B.CA DI CRED. COOP. DI CARATE BRIANZA
8450	BANCA ALPI MARITTIME CRED. COOP. CARRU'
8453	B.CA CRED. COOP.DI CARUGATE
8466	BCC CASTEL GOFFREDO SOC. COOP.
8530	B.C.C. DI ALBA LANGHE E ROERO S.C.
8542	CRED. COOP. RAVENNATE E IMOLESE
8556	BANCA DI FORLI' - CREDITO COOP.
8575	B.C.C. AGROBRESCIANO S.C.
8676	BCC DEL GARDA-BCC COLLI MORENICI DEL G.
8692	BANCA DI CRED. COOP. DI BRESCIA S.C.
8735	B.C.C. DI POMPIANO E FRANCIACORTA
8807	BANCA S.GIORGIO E VALLE AGNO CRED. COOP.
8852	ROMAGNA EST BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
8883	BANCA DI BOLOGNA CRED. COOP. SOC. COOP.
8899	CASSA RURALE-BCC DI TREVIGLIO SOC. COOP.
8904	BANCA CR.COOP. DELLE PREALPI -SOC.C.
8917	CREDITO TREVIGIANO B.C.C. SOC. COOP.
10008	MELIORBANCA SPA
10630	ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
10631	MEDIOBANCA-BANCA DI CREDITO FINANZIARIO
10632	EFIBANCA-ENTE FINANZIARIO INTERBANCARIO
10633	CENTROBANCA-BANCA CENTRALE CREDITO POP.
10637	MEDIOCREDITO ITALIANO SPA
10638	MEDIOCREDITO TRENINO ALTO ADIGE S.P.A.
10640	MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
10643	MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE
10648	IRFIS - MEDIOCREDITO DELLA SICILIA SPA
10680	UNICREDIT MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A.
10685	GE CAPITAL SPA

2. Allegato 2 Specifiche tecniche per l'invio delle segnalazioni

Tranne quanto di seguito specificato per le modalità di invio delle segnalazioni, si rinvia alla Circolare n. 154 della Banca d'Italia "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi", Tomo I, capitoli: 3 – "Modalità tecnico-operative per l'inoltro delle informazioni"; 5 – "Verifiche sulla affidabilità delle segnalazioni"; 6 – "Segnalazioni di rettifica/conferma".

Trasmissione delle segnalazioni.

I flussi informativi sono suddivisi in due basi informative: "PA"- Rilevazione statistica sui tassi di interesse applicati alla raccolta in conto corrente e "AT"- Rilevazione nominativa dei tassi attivi.

Pertanto, nei messaggi relativi ai tassi passivi, nel campo "CODICE APPLICAZIONE" del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere indicato il valore "448" e il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "PA".

Per i tassi attivi nel campo "CODICE APPLICAZIONE" del record di "testa" (ANABI) e del record di "coda" (CODBI) deve essere indicato il valore "449" e il campo "TIPBAINF" (base informativa) del record "identificativo movimento" (tipo record 001) deve essere valorizzato con il codice "AT". Inoltre, nell'ambito dei record "movimento", le occorrenze debbono essere ordinate, in modo crescente, sulla base dei valori presenti da posizione 38 a 110 e da posizione 11 a 21. A posizione 107 del record "identificativo movimento" (tipo record 001) va indicato il valore "V5".

Crittografia dei dati.

Le segnalazioni dei tassi attivi devono essere crittografate. In particolare, devono essere crittografati l'importo e la zona di controparte.

Le caratteristiche dei programmi predisposti per le funzioni di crittografia e le modalità di installazione e di utilizzo sono contenute nelle disposizioni in materia di "Modalità di scambio delle informazioni" distribuite dal Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche.

Tali istruzioni devono essere integrate così come di seguito indicato.

Per le *segnalazioni* (tipo messaggio "001") gli enti segnalanti dovranno:

1. impostare nel "record di testa" la data di crittografia in luogo della data di produzione del flusso informativo;
2. codificare il record "segnalazione" con "054- record segnalazione riferito a voci per le quali deve essere eseguita la crittografia dell'importo e della zona di controparte";

3. crittografare i primi 14 caratteri degli importi e i primi 51 caratteri della zona di controparte;
4. applicare il programma di crittografia dopo aver ordinato il flusso informativo per "tipo record"¹;
5. in particolare, tra i parametri da fornire al programma di crittografia, il C.R.O. (codice di riferimento dell'operazione) dovrà essere avvalorato con il numero progressivo del record all'interno del flusso.

Per le *segnalazioni di rettifica* (tipo messaggio "002") gli enti segnalanti dovranno:

1. impostare nel "record di testa" la data di crittografia in luogo della data di produzione del flusso informativo;
2. codificare il record "rettifica" con "054 - record rettifica riferito a voci per le quali deve essere eseguita la crittografia dell'importo e della zona di controparte";
3. crittografare i caratteri che vanno dall'ottavo al quattordicesimo di ciascuno dei due importi presenti nelle segnalazioni di rettifica e i primi 51 caratteri della zona di controparte;
4. applicare il programma di crittografia dopo aver ordinato il flusso informativo per "tipo record"².

Le *comunicazioni di rilievo* saranno integralmente crittografate.

¹ All'interno dell'ordinamento per tipo record, i record diversi da "ANABI" e "CODBI" dovranno essere ordinati in modo crescente in base ai valori presenti da posizione 1 a 7, da 8 a 10, da 38 a 110, da 11 a 21.

² All'interno dell'ordinamento per tipo record, i record diversi da "ANABI" e "CODBI" dovranno essere ordinati in modo crescente in base ai valori presenti da posizione 1 a 7, da 8 a 10, da 53 a 163, da 11 a 21.